



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

**Parere n. 3337 del 23 aprile 2020**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><b>PARERE ART.9</b> <b>D.M.150/07</b></p> <p><b>Progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Vetta" localizzato in Provincia di Modena. Richiesta di riesame del parere n. 2586 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n.2621 del del 2 febbraio 2018, alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID VIP 3406</b></p>
<b>Proponente:</b>	<b>D.G.V.A.A.</b>

## **La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**VISTA** la nota prot. 0013764 del 30/05/2019 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVAA), con la quale la DVAA, alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019, ha richiesto alla Commissione il riesame del parere n. 2526 del 18 dicembre 2017, come modificato dal pareren. 2621 del 2 febbraio 2018, concernente **“Progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Vetta" localizzato in Provincia di Modena”**, presentato dalla società **S.I.A.M. s.r.l.**

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante **“Norme in materia ambientale”** e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente **“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”** ed in particolare l’art. 9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (di seguito CTVA).

**VISTO** il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 **“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”** ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art. 9 del DPR del 14/05/07, n. 90.

**VISTO** il Decreto del Ministro del MATTM prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

**VISTO** il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante **“Norme in materia ambientale”** e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 inerente il funzionamento della CTVA;

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”** ed in particolare l’art. 5 comma 2-bis;

**VISTO** il Decreto del Ministro del MATTM di nomina dei componenti della CTVA prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 convertito in legge 11/08/2014, L. 116/2014 **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”** ed in particolare l’art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell’entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli **“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”**;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 **“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”**;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

**CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, che converte il Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n.135 sono stati avviati i lavori per la predisposizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (PiTESAI), da approvarsi entro 18 mesi.

**CONSIDERATO** che con il DM n. 39/2019 recante: **"Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare."** sono stati emanati indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma, stabilendo che i pareri tecnici resi dalle competenti Commissioni debbano essere rispondenti ai criteri direttivi recati dal medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che relativamente a quanto riportato nell'Art. 3, "Elementi necessari alla valutazione di progetti di perforazione e coltivazione":

*1. Con riguardo alla valutazione dell'impatto ambientale relativa ai progetti che prevedano la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione o la messa in coltivazione di giacimenti di idrocarburi, di cui ai punti 7 e 7.1 dell'Allegato II alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi procedimenti devono essere svolti in presenza di progetti con grado di dettaglio tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a, dell'allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tenendo conto, se pertinenti, degli obblighi di ripristino di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del medesimo decreto legislativo.*

*2. Per le finalità di cui al comma precedente, lo studio di impatto ambientale deve contenere uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino, individuando modalità, impatti e tempi di attuazione, nonché, in particolare per le attività di coltivazione, individuare con criteri oggettivi e verificabili il termine della vita utile di ciascun pozzo.*

*3. Nel caso in cui il progetto riguardi un potenziamento o estensione di coltivazione di un giacimento già in corso di sfruttamento, la valutazione deve considerare anche il complesso di tali opere di coltivazione del giacimento, sia al fine di individuare eventuali pozzi disponibili per la reiniezione, sia per configurare in maniera coordinata i controlli da porre in atto sugli impianti per la coltivazione dell'intero giacimento, nonché per aggiornare ove necessario le valutazioni già effettuate sugli impatti delle opere già valutate per effetto del nuovo progetto, in conformità allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

*4. Poiché gli impatti dell'eventuale scarico di acque di strato devono essere valutati in sede di VIA con riferimento all'intera vita utile dell'opera, già nello studio di impatto ambientale devono essere presenti documentate evidenze, confermate da parte degli Uffici competenti, circa la effettiva disponibilità di pozzi per la reiniezione durante tutte le fasi di vita dell'opera. Ne consegue che in nessun caso la prima autorizzazione allo scarico potrà essere rinviata ad un momento successivo a quello del rilascio della VIA.*

**RICHIAMATO** che il progetto in riesame prevede l'individuazione di tre ubicazioni, denominate con le sigle **A, B e C**, definite con uno specifico studio geologico-minerario, per la perforazione di nuovi pozzi esplorativi finalizzati alla ricerca ed eventuale sfruttamento di gas metano. Le ubicazioni di 3 pozzi di ricerca per gas metano sono all'interno della Concessione Mineraria n. 706 denominata VETTA, situata in Val Dragone poco a NW della località Boccassuolo, nei Comuni di Palagano e Montefiorino, Provincia di Modena. La profondità raggiunta dalle perforazioni è stimata compresa all'incirca tra i 300 e i 500 m, dei quali i primi cento metri saranno muniti di tubo cieco cementato e pertanto non saranno utilizzati ai fini di sfruttamento del gas.

**CONSIDERATO** che la perforazione di ciascun pozzo sarà attuata adottando due tecniche distinte:

- per i primi cento metri, la tecnica che farà uso di un fluido di circolazione (acque addizionata con schiumogeno) che, oltre alla rimozione dal foro dei detriti risultanti dalla perforazione, permette di evitare l'ingresso di acqua che dovesse essere eventualmente presente negli strati rocciosi (più probabile nei primi cento metri che non a profondità maggiori). La qualità delle acque eventualmente presenti sarà poi garantita dal fatto che il pozzo, nei suoi primi cento metri a partire dal piano campagna, non sarà in comunicazione con i fluidi (acqua o gas) eventualmente presenti negli strati attraversati, in quanto dotato di tubo in acciaio, cieco e cementato alle pareti del foro;
- oltre i primi cento metri di perforazione, la tecnica ad aria, più adatta per le ricerche di idrocarburi gassosi, in quanto non si vanno ad intasare i pori e le fratture della roccia con detriti e fango, e quindi non se ne riduce la permeabilità al passaggio del gas.

**CONSIDERATO** che una volta ultimata la perforazione, il pozzo verrà chiuso "in testa" e collegato, previo l'inserimento di un sistema per eliminare l'eventuale condensa, alla rete di distribuzione. In superficie, all'interno di una piccola area recintata (di alcuni metri quadrati di estensione) rimarrà visibile la testa pozzo, il sistema anticondensa e il tubo di collegamento alla rete.

**CONSIDERATO** che i pozzi proposti per lo sfruttamento delle "sacche" di gas metano, presenti nelle formazioni argillitiche dell'Appennino Emiliano, sono costituiti da tubi metallici del diametro di 10 cm, microfessurati in corrispondenza delle manifestazioni di gas incontrate durante la perforazione a percussione ad aria. Rappresentano di fatto la continuazione, in senso verticale, della condotta di allacciamento alla centrale (di stoccaggio, deumidificazione, e invio all'utenza con rete dedicata esistente).

**CONSIDERATO** che in zona la presenza di pozzi per l'estrazione di idrocarburi data a oltre mezzo secolo fa, mentre la conoscenza della presenza di manifestazioni naturali di venuta a giorno spontanea di metano sono ormai consolidate storicamente per lo meno dal periodo romano.

**CONSIDERATO e VALUTATO** che tali pozzi non hanno pompe, non sono elettrificati, non hanno un box di protezione e di servizio contenente attrezzature in quanto non necessario; è solamente presente una valvola a sfera con manometro per interrompere il flusso e monitorare la pressione del giacimento. L'aspirazione del gas, non avendo il giacimento sufficiente pressione per raggiungere la centrale, viene effettuata nella centrale medesima con pompe ivi collocate. Date le caratteristiche sopra citate si ritiene che i pozzi e relativi allacciamenti rappresentino un'unica infrastruttura di tipo lineare con l'unica differenza che l'allacciamento è di tipo orizzontale mentre il pozzo è verticale.

**CONSIDERATO** che il progetto è suddiviso nelle seguenti fasi:

- La prima fase identificata come "**ACCANTIERAMENTO**" prevede il trasporto sul posto di un escavatore cingolato e con lo stesso si provvederà a creare lo spazio per il successivo posizionamento della perforatrice.
- La fase successiva, denominata "**PERFORAZIONE AD ACQUA**", prevede l'utilizzo durante la perforazione di acqua addizionata con schiumogeno come fluido per il trasporto dei detriti. Tale metodo di perforazione verrà utilizzato nei primi 100 metri.
- La terza fase, "**PERFORAZIONE AD ARIA**", verrà utilizzata aria per la perforazione del pozzo, che permette una penetrazione veloce del terreno e l'eliminazione dei detriti per sollevamento.
- La quarta ed ultima fase dei lavori, definita "**CHIUSURA DEL POZZO**", nel caso il pozzo dovesse risultare sterile verrà chiuso tramite il taglio della tubazione di rivestimento fino a circa 1,5 metri dal piano di campagna, successivamente tramite il riempimento del foro con malta cementizia per tutta la sua lunghezza e sigillando infine il tubo saldandoci sopra una flangia cieca. L'intervento verrebbe completato ripristinando il terreno a piano campagna.

**CONSIDERATO** che durante la fase di esercizio il pozzo produttivo viene collegato alla rete di distribuzione attraverso una tubazione di adduzione che porterà il gas alla centrale di precompressione e da lì alla rete di distribuzione propriamente detta. Come evidenziato, le ipotesi di perforazione di nuovi pozzi identificate con le lettere A e B, si trovano nelle vicinanze della rete di distribuzione gas esistente (40-50 m), mentre il pozzo identificato con la lettera C a circa 90 m. L'area attorno al pozzo (un quadrato di circa 3 m di

lato) sarà recintata e munita di cartellonistica e del pozzo sarà visibile la testa sulla quale è collegato il separatore di condensa.

**RICHIAMATO** che, per quanto attiene alla fase esecutiva, il quadro prescrittivo del parere n.2586 del 18 dicembre 2017 prevede *“a fine accertamento, in caso di esito negativo, dovranno essere attuate tutte le procedure di chiusura mineraria, smantellamento delle opere e ripristino ambientale così come previsto e descritto nella documentazione di progetto”*.

**VALUTATO** che la fase di chiusura mineraria non comporterà impatti, date le minimali caratteristiche dei pozzi, in cui al termine della fase di perforazione su mezzi mobilicarrati, è solamente presente una valvola a sfera con manometro per interrompere il flusso e monitorare la pressione del giacimento e nell'area recintata attorno al pozzo (un quadrato di circa 3 m di lato) sarà visibile la testa sulla quale è collegato il separatore di condensa.

**VALUTATO** che nel caso il pozzo dovesse risultare sterile verrà chiuso tramite il taglio della tubazione di rivestimento fino a circa 1,5 metri dal piano di campagna, successivamente tramite il riempimento del foro con malta cementizia per tutta la sua lunghezza e sigillando infine il tubo saldandoci sopra una flangia cieca. L'intervento verrebbe completato ripristinando il terreno a piano campagna.

**VALUTATO** pertanto, che il parere con prescrizioni di compatibilità ambientale n. 2586 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n. 2621 del 2 febbraio 2018, ha esaurientemente esaminato gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate nonché ai connessi obblighi di ripristino, come riportati dal proponente nello studio di impatto ambientale, in cui per tale fase di ricerca, sono stati descritti gli impatti e le relative modalità e tempistiche di attuazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

### **Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

#### **la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

#### **RITIENE**

Che il parere n. 2586 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n. 2621 del 2 febbraio 2018, concernente **Progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Vetta" localizzato in Provincia di Modena**, presentato dalla società **S.I.A.M. s.r.l.** risponda ai criteri direttivi recati dal DM n.39/2019, in quanto applicabili alla fattispecie riesaminata.

	<b>FAVOREVOLE</b>	<b>CONTRARIO</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>ASTENUTO</b>
Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	<b>X</b>			
Avv. Luca Di Raimondo (Coordinatore Sottocommissione VAS)	<b>X</b>			
Dott. Gaetano Bordone	<b>X</b>			

ID VIP 3406 Parere art.9 DM 150/07 Progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Vetta" localizzato in Provincia di Modena. Richiesta di riesame del parere n. 2586 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n.2621 del 2 febbraio 2018, alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019.

	<b>FAVOREVOLE</b>	<b>CONTRARIO</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>ASTENUTO</b>
(Coordinatore Sottocommissione VIA)				
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	<b>X</b>			
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	<b>X</b>			
<del>Prof. Saverio Altieri</del>				
Prof. Vittorio Amadio	<b>X</b>			
Dott. Renzo Baldoni	<b>X</b>			
Avv. Filippo Bernocchi	<b>X</b>			
Ing. Stefano Bonino	<b>X</b>			
Dott. Andrea Borgia		<b>X</b>		
Ing. Silvio Bosetti	<b>X</b>			
Ing. Stefano Calzolari	<b>X</b>			
<del>Cons. Giuseppe Caruso</del>				
Ing. Antonio Castelgrande	<b>X</b>			
Arch. Giuseppe Chiriatti	<b>X</b>			
Arch. Laura Cobello		<b>X</b>		

ID VIP 3406 Parere art.9 DM 150/07 Progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Vetta" localizzato in Provincia di Modena. Richiesta di riesame del parere n. 2586 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n.2621 del 2 febbraio 2018, alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019.

	<b>FAVOREVOLE</b>	<b>CONTRARIO</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>ASTENUTO</b>
<del>Prof. Carlo Collivignarelli</del>				
Dott. Siro Corezzi			X	
Dott. Federico Crescenzi	X			
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	X			
Cons. Marco De Giorgi	X			
Ing. Chiara Di Mambro			X	
Ing. Francesco Di Mino	X			
Ing. Graziano Falappa	X			
<del>Arch. Antonio Gatto</del>				
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	X			
<del>Prof. Antonio Grimaldi</del>				
Ing. Despoina Karniadaki		X		
Dott. Andrea Lazzari	X			
Arch. Sergio Lembo	X			
Arch. Salvatore Lo Nardo	X			



ID VIP 3406 Parere art.9 DM 150/07 Progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Vetta" localizzato in Provincia di Modena. Richiesta di riesame del parere n. 2586 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n.2621 del 2 febbraio 2018, alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019.

	<b>FAVOREVOLE</b>	<b>CONTRARIO</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>ASTENUTO</b>
Arch. Bortolo Mainardi	<b>X</b>			
Avv. Michele Mauceri			<b>X</b>	
Ing. Arturo Luca Montanelli	<b>X</b>			
Ing. Francesco Montemagno	<b>X</b>			
Ing. Santi Muscarà	<b>X</b>			
Arch. Eleni Papaleludi Melis	<b>X</b>			
Ing. Mauro Patti	<b>X</b>			
Cons. Roberto Proietti			<b>X</b>	
Dott. Vincenzo Ruggiero	<b>X</b>			
<del>Dott. Vincenzo Sacco</del>				
Avv. Xavier Santiapichi	<b>X</b>			
Dott. Paolo Saraceno	<b>X</b>			
Dott. Franco Secchieri	<b>X</b>			
Arch. Francesca Soro	<b>X</b>			
<del>Dott. Francesco Carmelo Vazzana</del>				



ID VIP 3406 Parere art.9 DM 150/07 Progetto di rinnovo e ampliamento della concessione di coltivazione di idrocarburi gassosi denominata "Vetta" localizzato in Provincia di Modena. Richiesta di riesame del parere n. 2586 del 18 dicembre 2017, come modificato dal parere n.2621 del 2 febbraio 2018, alla luce delle disposizioni di cui al DM n. 39/2019.

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
<del>Ing. Roberto Viviani</del>				

**Il Segretario della Commissione**

Avv. Sandro Campilongo  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**Il Presidente**

Ing. Guido Monteforte Specchi  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)